

Lucca, 12 giugno 2019

Ai Sindaci
Agli Assessori al Commercio
Ai dirigenti Suap
Ai comandanti dei Vigili Urbani

OGGETTO: Operatori commerciali su area pubblica_precisazioni

Egregio Sindaco,

il nuovo Codice regionale del Commercio (Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62), stabilisce che l'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, se effettuato su posteggio dato in concessione e a SCIA, se effettuato in forma itinerante (vedi art. 34).

In modo particolare, all'art. 40, si specifica quanto segue:

"1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, oltre agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società regolarmente costituite iscritti nel registro delle imprese.

3. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca".

Nonostante che il Codice faccia esplicito riferimento ai requisiti che devono possedere gli operatori che svolgono attività commerciale su aree pubbliche, ci spiace constatare che ancora molte amministrazioni comunali concedano suolo pubblico ad operatori non in regola con quanto previsto dalla legge. Spesso ci troviamo di fronte a persone che svolgono attività così dette hobbistiche o ad operatori dell'ingegno del tutto sprovvisti di partita iva ed iscrizione in Camera di Commercio.

Invitiamo, quindi, codesta Spettabile Amministrazione a vigilare attentamente sui requisiti previsti dalla normativa regionale sopra citata e dal Codice Civile, per ciò che riguarda il diritto d'autore legato alle opere d'ingegno (art. CC 2575), andando di fatto a non autorizzare operatori abusivi del tutto sprovvisti dei requisiti minimi per l'esercizio dell'attività.

Riteniamo, infatti, che autorizzare attività non previste dalla normativa sia lesivo per tutti coloro che svolgono la propria attività in linea con la normativa vigente, sia sotto il profilo della legittimità che della concorrenza commerciale.


Come associazione di categoria, rappresentativa del settore ambulante a livello nazionale, siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Distinti saluti.

Confesercenti TN – sede Lucca e Versilia

Il responsabile

Valentina Cesaretti



Anva Confesercenti TN

Il Presidente

Leonetto Pierotti

